

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: SENTENZA N. 1454/2016 CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 500181/2012 TRIB. ANCONA – NOMINA LEGALE FIDUCIARIO PER IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all' Avv. Alessandro Serra di Ancona l'incarico di rappresentare e difendere l'ASUR-AV2 davanti alla Corte di Appello di Ancona nel ricorso di impugnazione della sentenza n. 1454/2016 emessa dal Tribunale Civile di Ancona nella causa n. 500181/2012 RG, al fine di ottenerne l'integrale riforma, avendo lo stesso già patrocinato l'Azienda nel primo grado.
3. Conferire al suddetto legale espresso mandato per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa degli interessi e dei diritti dell'ASUR Marche, con ogni opportuna facoltà di legge, eleggendo il domicilio nello Studio Legale in p.zza Diaz n.3 ad Ancona e concedendo espressa facoltà di eleggere altro domicilio presso terzi o avvocato di diverso foro per necessità di rito o di competenza.
4. Dare atto che, per il conferimento dell'incarico in questione, è stato concordato con il precitato legale un compenso pari ad un totale di € 6.231,03, comprensivo degli oneri e accessori di legge, calcolato conformemente alle direttive aziendali (nota Direzione Generale ASUR prot. N. 102 del 07/01/2015).
5. Attestare la copertura della spesa derivante dal presente atto con la previsione della stessa nel budget del 2016, che andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali".
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.
8. Trasmettere copia conforme del presente atto all'Avv. Serra, unitamente alla procura ad litem, per il seguito di competenza.

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Marini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti



La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA 2 – SEGRETERIA DI DIREZIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato (causa n. 500181/2012 RG), l'ASUR Marche, nel 2012, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona le compagnie di assicurazione INA Assitalia spa e Generali Assicurazioni spa affinché, accertato l'inadempimento contrattuale per *"mala gestio"*, fossero condannate, in ragione delle rispettive quote, a manlevarla e garantirla da ogni conseguenza pregiudizievole connessa alla causa conclusasi con la sentenza n. 206/2011 del Tribunale di Ancona. Tale pronuncia condannava questa Amministrazione al risarcimento, in favore degli eredi del sig. T.U. (le cui identità sono specificate in atti al fine di garantirne la riservatezza), dei danni subiti riconoscendo la responsabilità professionale dei sanitari del nosocomio fabrianese che ebbero in cura nel 2003 il paziente, causandone il decesso.

In particolare l'ASUR aveva rimesso alla Compagnia Assicuratrice la suddetta sentenza per il conseguente adempimento, in forza del contratto di assicurazione all'epoca vigente tra le parti che prevedeva la clausola relativa all'obbligo di gestione della lite da parte, per l'appunto, dell'Assicurazione; la quale invece, con giustificazioni – del tutto pretestuose - basate su presunti vizi procedurali, comunicava di non poter provvedere ad eseguire la pronuncia del qua, contrariamente a quanto precedentemente ipotizzato per le vie brevi.

L'assicuratore, infatti, in qualità di gestore contrattuale della lite è sempre stato a conoscenza del sinistro in questione fin dall'inizio, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, come peraltro documentato negli atti di causa, nonché del suo sviluppo avendo avuto copia della CTU da parte del legale avversario che, tra l'altro, ha sempre tentato di definire bonariamente con la Compagnia la causa pendente tramite ripetute richieste rimaste senza esito alcuno.

Tuttavia, il Tribunale Civile di Ancona si è pronunciato con sentenza n. 1454/2016 che rigetta le domande promosse da parte attrice nei confronti delle Assicurazioni convenute e accoglie la domanda riconvenzionale svolta da Assicurazioni Generali spa dichiarando, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 cc, che l'Amministrazione non ha diritto all'indennità prevista nella polizza assicurativa in questione con riferimento ai fatti di causa.

Detta pronuncia è palesemente gravatoria ed errata nei confronti dell'ASUR Marche in quanto il Giudice, tra l'altro il quarto che ha avuto in gestione la causa, non ha affrontato ed esaminato la condizione contrattuale del *"patto gestione della lite"*, né le relative disposizioni del codice civile sulla base delle quali è stato introitato il contenzioso per inadempimento del patto medesimo da parte dell'Assicurazione, che ha generato la condanna al risarcimento dei danni in favore degli eredi del sig. T.U., a seguito della contumacia dell'Amministrazione nel relativo giudizio. Inoltre, come enunciato negli atti di causa, la corretta posizione dell'Amministrazione è stata supportata da documentazione probatoria, nonché dalla conforme giurisprudenza, sia di merito che di legittimità sul punto. Da sottolineare il fatto che il Giudice che ha istruito la causa ha respinto tutte le richieste di nuove prove, in quanto ritenute dallo stesso superfluo in forza dei documenti in atti, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni nella quale, però, è stato sostituito dal Giudice che ha emanato l'ingiusta ed errata sentenza. Inoltre, nella parte motiva della sentenza non si prende mai in considerazione l'importante circostanza che la Compagnia Assicuratrice non ha mai manifestato all'Amministrazione il proprio *"disinteresse"* alla gestione della vertenza, come invece avrebbe dovuto, anche giustificandolo, in

quanto trattasi di eccezione, invitandola a tutelarsi in proprio e, comunque, garantendole la tutela ai sensi dell'art. 1917 comma 3 C.C..

Pertanto, a tutela degli interessi e dei diritti dell'Amministrazione, si ritiene necessario proporre appello avverso la sentenza n. 1454/2016, più volte citata, al fine della sua integrale riforma, confermando all'Avv. Alessandro Serra di Ancona l'incarico di patrocinare l'ASUR, per continuità nella difesa, in ragione del medesimo ruolo già svolto durante il primo grado, conferendo allo stesso espresso mandato per introdurre la causa, per la relativa costituzione in giudizio e per tutto quanto altro inerente e conseguente. L'ASUR elegge domicilio, per il contenzioso de quo, presso il di Lui Studio Legale sito in Ancona, p.zza Diaz n. 3 concedendo espressa facoltà al legale di eleggere altro domicilio presso terzi o avvocato di diverso foro per necessità di rito o di competenza.

Per il conferimento dell'incarico in questione, è stato concordato con il precitato legale un compenso pari ad un totale di € 6.231,03, comprensivo degli oneri e accessori di legge, calcolato conformemente alle direttive aziendali (nota Direzione Generale ASUR prot. N. 102 del 07/01/2015), fatta salva una precisa quantificazione secondo l'attività effettivamente svolta. La copertura della spesa derivante dal presente atto andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali" e prevista nel BDG 2016.

TUTTO CIO' PREMESSO


RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del Procedimento dell'U.O. Segreteria e dal Dirigente dell'U.O. Segreteria – Area Vasta n. 2;

ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste.

SI PROPONE

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all' Avv. Alessandro Serra di Ancona l'incarico di rappresentare e difendere l'ASUR-AV2 davanti alla Corte di Appello di Ancona nel ricorso di impugnazione della sentenza n. 1454/2016 emessa dal Tribunale Civile di Ancona nella causa n. 500181/2012 RG, al fine di ottenerne l'integrale riforma, avendo lo stesso già patrocinato l'Azienda nel primo grado.
3. Conferire al suddetto legale espresso mandato per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa degli interessi e dei diritti dell'ASUR Marche, con ogni opportuna facoltà di legge, eleggendo il domicilio nello Studio Legale in p.zza Diaz n.3 ad Ancona e concedendo espressa facoltà di eleggere altro domicilio presso terzi o avvocato di diverso foro per necessità di rito o di competenza.
4. Dare atto che, per il conferimento dell'incarico in questione, è stato concordato con il precitato legale un compenso pari ad un totale di € 6.231,03, comprensivo degli oneri e accessori di legge, calcolato conformemente alle direttive aziendali (nota Direzione Generale ASUR prot. N. 102 del 07/01/2015).
5. Attestare la copertura della spesa derivante dal presente atto con la previsione della stessa nel budget del 2016, che andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali".
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

8. Trasmettere copia conforme del presente atto all'Avv. Serra, unitamente alla procura ad litem, per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli


Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo


Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo


I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall'adozione del presente derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale per un totale di € 6.231,03 oneri e accessori di legge compresi.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Paolo Galassi


U.O. BILANCIO

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Antonella Casaccia


- ALLEGATI -
N.N.

